

CONVENZIONE

TRA LA PROVINCIA DI FERMO E IL COMUNE DI FOLIGNANO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N. 1 DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI FERMO

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- è stato acquisito il consenso della dipendente interessata ex art. 14 CCNL 22.01.2004;

Richiamata la determinazione della Provincia di Fermo n. 148 (R.G. n. 1204) del 28/12/2018, con la quale è stata approvata la presente convenzione di proroga per l'utilizzo congiunto di un dipendente della Provincia di Fermo;

Dato atto che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;

Tutto ciò premesso:

TRA

La Provincia di Fermo, con sede a Fermo in Viale Trento n.113, C.F. 90038780442-PI 02004530446, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Fabrizio Annibali, domiciliato per la sua carica presso la Sede

E

Il Comune di Folignano, con sede a Folignano (AP) Via Roma, n. 17 C.F. 00362290447, rappresentato dalla Responsabile del VI Settore ricomprendente il servizio personale Sig.ra Marinella Capriotti, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con Decreto Sindacale prot.n. 137 del 04/01/2018, domiciliato per la sua carica presso la Sede;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

Art. 2- Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte della Provincia di Fermo e del Comune di Folignano del dipendente a tempo parziale ed indeterminato della Provincia di Fermo Sig.ra Gloria Di Girolamo, Profilo Istruttore Amministrativo/Contabile cat. giuridica C1 – posizione economica C1 del CCNL del Comparto Funzioni Locali.

Art. 3 - Durata e cause di risoluzione

La durata della convenzione è fissata dal 1 al 31 gennaio 2019 (con possibilità di proroga previo consenso tra le parti).

Nel periodo di vigenza, la convenzione può essere risolta:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare;
- consensualmente, mediante provvedimenti adottati dai rispettivi Enti;
- per recesso unilaterale motivato da parte di uno dei due Enti, con preavviso a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, non inferiore a venti giorni;
- su richiesta motivata del dipendente con preavviso a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, non inferiore a trenta giorni;
- in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, previa diffida;

- per cause esterne indipendenti dalla volontà delle parti.

Art. 4 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente Sig.ra Gloria Di Girolamo sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo, di 30 ore settimanali (essendo la dipendente a tempo parziale), nel seguente modo:

- 15 ore settimanali saranno prestate a favore della Provincia di Fermo;
- 15 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune Folignano, indicativamente e fatta salva la possibilità di modifiche concordate per le vie brevi tra i due Enti, nelle giornate di giovedì e venerdì.

Le due Amministrazioni organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. I giorni e l'orario di presenza settimanale presso i due Enti potranno subire variazioni in ragione delle esigenze organizzative e del servizio, previo accordo, anche informale tra i due Enti e comunque nel rispetto del debito orario settimanale dovuto.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente convenzione, è gestito dalla Provincia di Fermo, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Folignano.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

Il Comune di Folignano si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia di Fermo le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con il competente Settore di riferimento della Provincia l'assegnazione di ferie e permessi.

Art. 5 – Attività formative

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi saranno sostenuti dall'Ente interessato alla partecipazione del dipendente agli stessi.

Art. 6 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dalla Provincia di Fermo e dal Comune Folignano sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative e, quindi:

- per 15 ore settimanali con imputazione dei relativi oneri al Comune di Folignano, Ente utilizzatore;
- per 15 ore settimanali con imputazione dei relativi oneri alla Provincia di Fermo, Ente titolare del rapporto di lavoro.

Le competenze economiche tabellari derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dalla Provincia di Fermo in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota parte a carico del Comune di Folignano dietro presentazione di apposita rendicontazione semestrale, da parte dell'Ente titolare del rapporto di lavoro.

Art. 7 – Compensi accessori

Ciascuno degli Enti convenzionati assume in via autonoma ed esclusiva l'onere del finanziamento di tutti i compensi che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di trattamento economico accessorio. A titolo esemplificativo si citano: compensi per lavoro straordinario, produttività, ecc..

I compensi accessori sopra indicati saranno liquidati a cura dei singoli Enti per quanto di competenza e ciascuno provvederà direttamente al versamento mensile dei relativi oneri erariali e contributivi.

Al personale utilizzato a tempo parziale compete inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (art. 14, c.6 CCNL 22.1.2004) a cui provvederà direttamente l'Ente utilizzatore.

Art. 8 - Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione

Gli Enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art.9 – Integrazione della convenzione

Se esigenze funzionali od operative rendessero necessario intervenire sui contenuti essenziali della presente convenzione, la Provincia di Fermo ed il Comune di Folignano interverranno con atti integrativi. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa che possono essere gestite autonomamente dai due enti.

Art.10 – Disposizione generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

È esclusa la clausola arbitrale. Per eventuali controversie relative alla presente convenzione si fa riferimento al Giudice Ordinario del luogo ove viene stipulata la presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Fermo, _____

p. La Provincia di Fermo

Il Segretario Generale

Dott. Fabrizio Annibali

p. Il Comune di Folignano

Il Responsabile del Settore VI

Sig.ra Marinella Capriotti

Per accettazione del Dipendente

Sig.ra Gloria Di Girolamo